

COMUNE DI GALLIATE

PROVINCIA DI NOVARA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: <i>DEBITI FUORI BILANCIO DELL'IMPORTO DI EURO 1.150,00 RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' E PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193 E 194 DEL D.LGS. N. 267/2000</i>
Data: 02.04.2024	

L'anno 2024, il giorno due del mese di aprile, alle ore 9, l'organo di revisione economico-finanziaria si è riunito in video collegamento alla presenza di dott. Maurizio Delfino (Presidente) rag. Francesca Supporta (membro); dott.ssa Maria Cristina Bruno (membro) per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale ad oggetto: *DEBITI FUORI BILANCIO DELL'IMPORTO DI EURO 1.150,00. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' E PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193 E 194 DEL D.LGS. N. 267/2000;*

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Esaminata la proposta in oggetto con la quale si dispone il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da: sentenza n. 260/2024, con la quale il Tribunale amministrativo Regionale per il Piemonte (sezione seconda) ha dichiarato la cessazione della materia a contendere rispetto al ricorso presentato da G.M. e condannando il Comune di Galliate a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, quantificati in € 1.000,00 oltre agli accessori di legge, corrispondenti ad € 1.150,00.

Nello specifico si evidenzia che il Comune di Galliate ha ricevuto, in data 14.09.2022, - R.G. 992-2022, Tar Piemonte – Sezione II, la notifica del ricorso proposto dal Dott. Martelli per l'accertamento, previa adozione di ogni misura cautelare idonea ad assicurare gli effetti della decisione sul ricorso (anche nella forma dell'ordinanza propulsiva) della insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'attività edilizia libera di cui all'art. 6 del d. P.R 380/2001, in

relazione all'art 125 del Regolamento Edilizio, con riferimento all'intervento edilizio presentato dal Sig. Italo Fonio allo stesso Comune di Galliate per la costruzione di un marciapiede.

Su indicazione del Responsabile del Settore programmazione territoriale, considerato che la costruzione di marciapiede è subordinata al rispetto delle normative degli strumenti urbanistici comunali, del codice della strada e alle altre normative di settore, che non può essere esclusa dal controllo dell'Amministrazione Comunale, e non è annoverabile tra le opere edilizie contenute nel "glossario unico delle opere edilizie realizzabili in regime di attività libera", allegato al DM 2 marzo 2018. e s.m.i. effettivamente il Comune ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per l'esecuzione delle opere nell'ambito dell'attività edilizia libera. Il Responsabile ha, pertanto, emanato l'ordinanza n. 163 del 5.10.2022. L'Ente non si è dunque costituito in giudizio ed è stato condannato alle spese di giudizio per l'importo complessivo di €. 1.150,00.

Richiamato l'art. 176 Dlgs 267/2000 e s.m.i. – Tuel: "1. I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno".

Atteso che per la copertura finanziaria relativa è disposta la seguente variazione sul bilancio 2024/2026, mediante prelevamento, in conto competenza 2024, di accantonamento già stanziato in conto competenza 2024, secondo la procedura di cui art. 176 Dlgs 267/2000 e s.m.i. - Tuel:

ANNO 2024

ENTRATE

Variazioni in aumento		
Variazioni in diminuzione		

SPESE

Variazioni in aumento		Euro 1.150.00
Variazioni in diminuzione	Euro 1.150.00	
TORNA IL PAREGGIO	Euro 1.150.00	Euro 1.150.00

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il parere di parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 -bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del Settore interessato;

Visto, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile del Settore Finanze;

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

OSSERVATO

in relazione al riconoscimento di legittimità dei debiti, quanto segue:

trattasi di spese di giudizio. il Tribunale amministrativo Regionale per il Piemonte ha dichiarato la cessazione della materia a contendere rispetto al ricorso presentato da G.M. e condannando il Comune di Galliate a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, quantificati in € 1.000,00 oltre agli accessori di legge, corrispondenti ad € 1.150,00.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto

La seduta si è conclusa alle ore 9,30

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

dott. Maurizio Delfino

rag. Francesca Supporta

dott.ssa Maria Cristina Bruno

MariaCristinaBruno